

*Comune di Scafa*  
*Provincia di Pescara*

Verbale n° 20 del 21.12.2018

**Spett.le**  
**COMUNE DI SCAFA**  
**C/A Presidente delegazione trattante di**  
**Parte pubblica**  
**Dott. ssa D'INCECCO Marzia**

**Oggetto:** Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse per l'anno 2018. Analisi sulla compatibilità dei costi e sulla modalità di copertura degli oneri del fondo.

**II REVISORE**

- vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante relativa alla destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 pervenuta a questo organo di revisione;
- viste la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria, redatte in base all'art. 40 del del DLgs. 165/2001 (schemi aggiornati dalla RGS nell'anno 2013), a firma del Presidente della Delegazione di Parte Pubblica che correda la suddetta ipotesi di contratto;

tenuto conto delle innovazioni introdotte dal DLgs. 75/2017 in riferimento alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, rispetto a quanto era normato per l'anno 2016 e considerato:

- ✓ che l'art. 8 comma 6 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, Triennio 2016-2018, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del DLgs. n° 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni*

*senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.*

- ✓ che L'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, così come sostituito dall'art.55, comma 1, del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.*

Visto il D.Lgs 18 agosto, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 definitivamente approvato;

### **ESPRIME**

**parere favorevole** all'ipotesi di CCDI anno 2018 e alla compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione integrativa proposti, con i vincoli di Bilancio e la corrispondenza del CCNL vigenti.

*Il presente documento è stato firmato digitalmente*

**Il Revisore Unico**

Cristian Santurbano

Dottore Commercialista – Revisore Legale